



DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2024

OGGETTO: Nota MIMIT n. 83658-2024 - Riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi derivanti dalle norme di contenimento della spesa: determinazioni.

Presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
Falbo Pietro Alfredo	Presidente	SI
Borrello Fabio	Componente	SI
Cugliari Antonino	Componente	NO
Nisticò Saverio	Componente	SI
Noce Emilia	Componente	SI (da remoto)
Romano Rosalinda	Componente	SI

COLLEGIO REVISORI CONTI

NOME	RUOLO	PRESENZA
Minervini Carmelina Giuseppina	Presidente	NO
Argirò Antonio	Componente	NO
Pennisi Paolo Giannantonio Lorenzo	Componente	NO

Svolge le funzioni di segretario della seduta il Segretario Generale f.f., dott. Ciro Di Leva, coadiuvato dai funzionari camerali.

Il Presidente chiede al dottor Di Leva di introdurre il tema della deliberazione.

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale f.f., il quale ricorda che, come è noto e già discusso all'atto della ratifica con delibera di Giunta n. 135 del 18/10/2023 della determinazione del Presidente n. 43 del 27/09/2023, con ordinanza n. 176 del 26 gennaio 2021 il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 53, 97 e 118 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, sussidiarietà orizzontale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli:

- 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- 50, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, nella parte in cui prevedono che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Prosegue il dr. Di Leva, ricordando che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 210 del 14 ottobre 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme citate che prevedono l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riduzione della spesa per consumi intermedi, per acquisti di beni e servizi, per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Tra gli elementi che sono stati presi in considerazione dalla Corte va menzionato il dimezzamento, dal 2017, dell'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio, che ha amplificato l'effetto delle riduzioni di spesa, incidendo in maniera sempre più gravosa sui loro bilanci e rendendo i sacrifici imposti non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

Secondo l'Autorità rimettente il fine del contenimento della spesa pubblica non risultava congruente con l'obbligo di riversamento dei risparmi conseguiti, vanificando lo sforzo compiuto da tutti i soggetti tenuti al taglio. Le norme censurate, in particolare, non risultavano conformi all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza del mezzo utilizzato rispetto al fine dichiarato e all'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione. Il contrasto con le norme costituzionali veniva sollevato anche sotto il profilo della proporzionalità tra i sacrifici imposti alle Camere di commercio e il beneficio conseguito dall'Erario (artt. 3 e 53 Cost.), frustrando gli interessi tutelati e intralciando la corretta ed economica gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere di commercio, a scapito della correttezza e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

Con sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022 (pubblicata nella G.U. 9 ottobre 2022, n. 42), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative sopra richiamate, nella parte in cui esse prevedevano, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, attesa la natura giuridica delle Camere di Commercio quali Enti autonomi di diritto pubblico, dotati di autonomia finanziaria che si sostengono finanziariamente con gli introiti del diritto annuale (peraltro progressivamente ridotti dall'anno 2017, del 50%) e che, pertanto, non gravano sul bilancio dello Stato.

A seguito della citata sentenza il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha adottato il Decreto 9 giugno 2023 recante "Rimborsi alle Camere di Commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato con riferimento all'annualità 2017 in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022" autorizzando il rimborso, alle Camere di Commercio ivi elencate della quota di versamento effettuato nel 2017 e, nello specifico, alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, il rimborso della somma complessiva di

€ 406.997,06 quantificata in riferimento ai versamenti effettuati dalle preesistenti Camere di Commercio oggetto di accorpamento).

Nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2024, n. 221, è stato pubblicato il Decreto 11 giugno 2024 recante “Rimborsi alle Camere di Commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato con riferimento all’annualità 2018 in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022” autorizzando il rimborso, alle Camere di Commercio ivi elencate della quota di versamento effettuato nel 2018 e, nello specifico, alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, il rimborso della somma complessiva di € 349.550,18 quantificata in riferimento ai versamenti effettuati dalle preesistenti Camere di Commercio oggetto di accorpamento).

La citata sentenza, tuttavia, non si pronuncia sulla legittimità delle disposizioni relative ai versamenti eseguiti nel triennio 2020 - 2022 e negli anni seguenti, mentre risulta ancora vigente l’art. 1 comma 594 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che prevede, dall’anno 2020, l’obbligo di riversamento allo Stato, entro il trenta giugno di ogni anno, in unica soluzione, dei risparmi di spesa previsti dalle citate disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica.

A tal proposito va ricordato che, in ottemperanza a tali disposizioni, le preesistenti Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, hanno provveduto complessivamente a riversare, per gli anni 2020/2021/2022 la somma di € 1.222.189,93, mentre, è stata accantonata prudenzialmente, nel corso dell’esercizio 2023, la somma di € 119.030,59, di competenza della preesistente Camera di Commercio di Crotone, riferita all’annualità 2022 e, sempre per l’esercizio 2023, per effetto della sentenza della Corte costituzionale la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo non ha provveduto al versamento rilevando, prudenzialmente, il relativo accantonamento pari a € 447.073,50.

Anche per l’esercizio in corso, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo non ha provveduto al versamento rilevando, prudenzialmente, il relativo accantonamento pari a € 447.073,50.

Poiché gli obblighi di riversamento previsti dalla normativa del 2019 appaiono affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale della normativa previgente, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 210/2022, in assenza di una soluzione legislativa, è stato ritenuto opportuno intraprendere, con gli atti citati,, insieme a tutte le altre Camere di commercio italiane ed Unioni regionali, l’azione in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, rinviando la decisione di agire, eventualmente, dinanzi alla Corte Costituzionale.

Con la delibera di Giunta n. 135 del 18/10/2023, a ratifica della determinazione del Presidente n. 43 del 27/09/2023, si è ritenuto di aderire alla proposta dell’Unioncamere, formulate con nota acquisita al prot. camerale, n. 22898 del 14/09/2023, di costituzione in giudizio dell’Ente per la presentazione di un ricorso collettivo finalizzato ad ottenere la pronuncia di illegittimità dei versamenti allo Stato di risparmi di spesa conseguiti nel periodo 2020/2022 e da eseguire negli anni successive, avvalendosi dell’assistenza professionale del Prof. Avv. Alfonso Celotto, così che i presunti importi da destinare all’eventuale versamento allo Stato sono stati accantonati nell’apposito fondo a bilancio.

Nell’atto di citazione, presentato al Tribunale di Roma il 16.11.2023 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si rileva che:

- le parti attrici dal 1° gennaio 2020, a norma dell’art. 1, comma 594 della L. n. 160/2019 e del relativo allegato A sarebbero illegittimamente assoggettate all’annuale

versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di un importo (peraltro incrementato del 10%), analogo a quello dichiarato incostituzionale con la sent. n. 210 del 2022 della Corte Costituzionale. Pur avendo prudenzialmente effettuato il versamento (e/o l'accantonamento) relativo agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 contestano la sottoposizione a tale obbligo incostituzionale e richiedono la restituzione delle somme versate e la sospensione di ogni obbligo pro futuro;

- le ragioni degli Enti camerali si fondano sulla palese incostituzionalità del co. 594 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, perché norma che replica il medesimo meccanismo di taglio delle spese pubbliche e riversamento del relativo risparmio in favore del bilancio dello Stato, già dichiarato incostituzionale - per il periodo 2017- 2019 - dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 210/2022, che, in tal senso, certifica l'assunto di parte attrice;
- il comma 594 obbliga le Camere di commercio a versare “annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018” maggiorato di un ulteriore 10%. La Corte Costituzionale, con la richiamata pronuncia n. 210/2022, ha sancito l'incostituzionalità dei versamenti effettuati dalle Camere di commercio relativamente – tra gli altri – proprio all'annualità 2018. Appare pertanto evidente come alcuna pretesa possa legittimamente avanzarsi nei riguardi degli Enti camerali sulla base di “quanto dovuto nell'esercizio 2018”, dal momento che il Giudice delle Leggi ha inequivocabilmente accertato che nell'anno 2018 nulla era in realtà dovuto dagli stessi. Oggi, pertanto, tale obbligo per le CCIAA è senza oggetto, nulla essendo dovuto per l'annualità 2018. Anche da qui, pertanto, discende l'evidente illegittimità dei versamenti effettuati dalle odierne attrici, le quali, pertanto, chiedono la restituzione di quanto indebitamente versato al bilancio dello Stato, nonché l'accertamento della non debenza delle somme versate o comunque accantonate relativamente agli anni dal 2020 in poi.
- prevedendo l'obbligo di riversare i risparmi di spesa conseguiti ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, hanno imposto sacrifici che non sono oggi più sostenibili e che contrastano con il dettato costituzionale, e in particolare:
 - **con l'art. 97 Cost.**, perché finiscono per frustrare gli interessi tutelati dalle CCIAA e che fanno capo ai rispettivi iscritti, paralizzando la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi spettanti all'Ente camerale, a fronte di utilità meramente patrimoniali e non adeguatamente delineate, con pregiudizio del principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione;
 - **con il combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost.**, perché determinano l'introduzione di una disciplina irragionevole dal momento che:
 - a) proprio per effetto della previsione del riversamento in favore dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti, non consentono a ciascuna CCIAA di garantire il rispetto del generale principio dell'equilibrio del bilancio, che è, invece, obiettivo imprescindibile delle Camere di commercio, perché detto riversamento determina la sottrazione ai naturali destinatari della missione istituzionale degli Enti camerali, ossia alle imprese, degli eventuali miglioramenti in termini di efficienza della gestione, senza neppure il previo accertamento dell'esistenza di un simile miglioramento;
 - b) sempre attraverso la previsione dell'obbligo di riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti dalle CCIAA, finiscono per sottrarre loro (e nello specifico, alle CCIAA attrici) anche le somme versate dalle imprese, legate alla fornitura di servizi in favore delle stesse, determinando,

contemporaneamente, anche la violazione del principio dell'autarchia funzionale degli Enti camerali, consistente nell'autosufficienza delle risorse per assicurare l'adempimento delle funzioni, e alterando, quindi, l'equilibrio del bilancio del singolo ente. Se, infatti, parte delle somme che potrebbero essere destinate alla missione istituzionale della CCIAA, per il sostegno alle imprese nelle varie forme previste dalla normativa specifica, viene devoluta all'indifferenziata spesa corrente dello Stato, è evidente la lesione che si determina alla relativa gestione finanziaria e all'obbligo di corretta allocazione delle risorse;

- **con l'art. 118, ultimo comma, Cost.**, che impone la valorizzazione, e non certo la penalizzazione, dell'autonoma iniziativa dei cittadini e, quindi, delle autonomie, funzionali, tra cui le CCIAA;
- **con il combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost.**, per l'evidente sproporzione (per le motivazioni appena esposte) che sanciscono tra i sacrifici imposti alla CCIAA attrice (e al sistema camerale in generale) e il beneficio correlativamente conseguito dall'Erario: a ben vedere, infatti, sebbene, in generale, l'imposizione di regole di contenimento della spesa può ritenersi appropriata alle finalità degli interventi legislativi di cui si tratta, operati in contesti di grave crisi economica, tuttavia, non appare altrettanto congruente con le finalità dell'intervento in questione il previsto obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio dello Stato, perché simile previsione legislativa finisce per vanificare lo sforzo sostenuto dalle CCIAA (e, quindi, nello specifico, dalle odiere attrici) nel conseguire detti risparmi, lasciando sostanzialmente invariato il saldo complessivo della spesa consolidata.

Analogamente a quanto la Corte Costituzionale ha ritenuto per l'arco temporale 2017-2019, dunque, anche per il periodo successivo all'1.01.2020, ossia per gli anni 2020 e seguenti, deve concludersi nel senso che l'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti sancito dalle disposizioni poco più sopra nuovamente richiamate "mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria e determina un aggravamento dei bilanci di detti enti, le cui entrate risultano, a regime, effettivamente dimezzate" (cfr. sentenza n. 210/2022, § 3.1.).

A fine febbraio 2024 è pervenuta da parte del legale difensore la comunicazione relativa alla data fissata per l'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale Civile di Roma (R.G. 53276/2023), corrispondente al 10 luglio 2024.

E' da rilevare che, con nota prot. 27671 del 16.11.2023, Unioncamere – Roma, con riferimento alla scheda relativa al monitoraggio dei versamenti al bilancio dello Stato ha indicato che: "come è noto, il sistema camerale ha avviato azioni giurisdizionali per l'estensione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale anche ai versamenti imposti da leggi successive a quelle oggetto della pronuncia di incostituzionalità. Conseguentemente, tali somme saranno accantonate in bilancio, ma non versate, in attesa della definizione dei contenziosi. Qualora il quadro normativo e giurisdizionale dovesse subire variazioni in forza delle previsioni contenute nella legge di bilancio 2024 il MEF provvederà con successiva circolare a fornire ulteriori istruzioni e contestualmente sarà aggiornata anche la relativa scheda di monitoraggio."

Inoltre, con riferimento al versamento degli importi per il contenimento della spesa (art. 1 comma 594 Legge n. 160/2020) è necessario considerare quanto previsto dalla circolare n. 16 del 9.4.2024 con la quale il MEF precisa che:

- con la sentenza n. 210 del 19 ottobre 2022, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune norme di contenimento della spesa, nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. La citata sentenza, così formulata, ha peraltro mantenuto inalterati i previgenti limiti relativi al contenimento della spesa, limitando l'espressione del proprio giudizio all'obbligo di riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato per le sole annualità 2017-2018 -2019.
- a decorrere dal 1° gennaio 2020, in materia di versamenti al bilancio dello Stato connessi alle misure di contenimento vigenti, trova applicazione l'articolo 1, comma 594, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale stabilisce che "Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento."

Prevede, inoltre, che le Camere di commercio, anche per l'anno 2024, "effettuino il versamento previsto dal citato comma 594 e di provvedere, come di consueto, all'invio della "Scheda monitoraggio delle riduzioni di spesa", allegata alla circolare (Allegato 2), "relativa al suddetto versamento al bilancio dello Stato, per l'anno 2024, debitamente compilata". La verifica deve essere effettuata dai rappresentanti del MEF nei collegi dei revisori dei conti.

Ricorda, infine, che le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali, essendo inserite nell'elenco delle pubbliche amministrazioni del c.d. "conto economico consolidato della P.A.", come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), "a prescindere dalla loro autonomia finanziaria.....continuano ad essere destinatari di tutte le disposizioni di finanza pubblica in cui l'ambito soggettivo di applicazione è costituito dall'articolo 1, commi 2 e 3, della citata legge n. 196/2009 e, in particolare, delle norme che attengono al contenimento delle spese, ai fini del consolidamento della spesa della P.A."

Per quanto riguarda l'eventuale importo da versare allo Stato, come evidenziato nella delibera consiliare n. 23 del 29.12.2023 (approvazione del preventivo economico 2024), l'Ente non ha versato l'importo previsto per contenimento della spesa in attesa della decisione del Tribunale di Roma, provvedendo nel contempo ad accantonare le somme nell'apposito fondo denominato "Fondo accantonamento per contenimento spese". Il totale accantonato nel Fondo alla data odierna è pari a complessivi € 1.013.177,61, come riepilogato nel seguente prospetto:

Camera di commercio	Risparmi di spesa da versare al bilancio dello Stato anno 2022			Risparmi di spesa da versare al bilancio dello Stato anno 2023			Risparmi di spesa da versare al bilancio dello Stato anno 2024		
	Importo rilevato in bilancio	Importo versato allo Stato	Importo accantonato ma non versato	Importo rilevato in bilancio	Importo versato allo Stato	Importo accantonato ma non versato	Importo rilevato in bilancio	Importo versato allo Stato	Importo accantonato ma non versato
CATANZARO	265.211,73	265.211,73	0	0	0	0	0	0	0
CROTONE *	119.030,59	0	119.030,59	0	0	0	0	0	0
VIBO VALENTIA	62.831,19	62.831,19	0	0	0	0	0	0	0
CZKRUV	0	0	0	447.073,51	0	447.073,51	447.073,51	0	447.073,51
* per il 2022	119.030,59	rilevati in bilancio CZKRUV 2023							
TOTALE IMPORTO VERSATO				TOTALE IMPORTO ACCANTONATO					
Catanzaro	265.211,73			CZKRUV X Crotone	119.030,59				
Crotone	0,00			CZKRUV	894.147,02				
Vibo Valentia	62.831,19				1.013.177,61				
	328.042,92								

Con nota prot. n. 0016037/E del 25/06/2024 l'Unioncamere riassumeva l'interlocuzione intercorsa sull'argomento con i Ministeri MEF e MIMIT, trasmettendo le relative comunicazioni, e ribadiva il precedente indirizzo di non procedere al versamento mantenendo l'accantonamento in bilancio, anche alla luce della Sentenza n. 1032/2022 RGAC della Corte d'Appello di Roma – Sez. Prima Civile a favore della C.C.I.A.A. Romagna-Forlì-Cesena e Rimini con la quale, fra l'altro, veniva dichiarata la non debenza delle somme per gli anni 2020 - 2022.

Il MIMIT, con nota acquisita al protocollo n. 0024671/E del 03/10/2024, avente ad oggetto "Riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi derivanti dalle norme di contenimento della spesa.", al contrario invita "...gli enti camerali a voler garantire la piena ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 590 e successivi, della legge n. 160/2019, avendo cura di procedere al puntuale versamento delle somme dovute..."

Infine, con nota prot. n. 0026798/E del 25/10/2024 l'Unioncamere acquisiva il testo di una dichiarazione da accompagnare al versamento degli importi accantonati, suggerita dall'Avv. Celotto per evitare che l'eventuale versamento in corso di giudizio possa rappresentare acquiescenza alla pretesa della parte convenuta, dichiarazione che recita "Il presente versamento deve intendersi effettuato in forza del principio del solve et repete, per cui, pur eseguito in pendenza di contenzioso giudiziario, non può essere inteso come volto a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto non integra in alcun modo acquiescenza alla pretesa avanzata nell'ambito del giudizio R.G. 53276/2023 instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, sez. II civile, risultando effettuato solamente in ossequio allo spirito di leale collaborazione tra pp.aa. desumibile dall'art. 97 della Costituzione."

Si rende ora necessario, conclude il Segretario Generale f.f., valutare nuovamente l'eventuale versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa oppure confermare la sospensione dei versamenti in attesa della decisione del Tribunale di Roma, provvedendo nel contempo, a confermare l'accantonamento delle somme nell'apposito fondo.

A conclusione del dibattito

LA GIUNTA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia";

VISTI, in particolare gli artt. 2 e 3 del citato D.M;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 dell'1 settembre 2022 recante "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

VISTA la delibera di Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022 con cui si dà atto che si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed eletto il Presidente;

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 01 dicembre 2022 di nomina della Giunta Camerale;

VISTE la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto "Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese" ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023 e la successiva determinazione del Presidente n. 1 del 09/01/2024 ratificata con D.G. n. 2 del 30/01/2024;

VISTO il D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

VISTA la delibera del Consiglio n. 23C/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024 e la delibera della Giunta n. 173/2023 di approvazione del budget direzionale per l'esercizio 2024 e successivi aggiornamenti;

VISTA la circolare MEF/Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 9 aprile 2024, che ha confermato per le Camere di commercio l'obbligo di versamento all'Erario per l'anno 2024 degli importi derivanti dalle normative di limitazione della spesa pubblica, e ricordato che secondo le previsioni della Legge di Bilancio 2020 tale versamento deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno;

VISTO il prospetto predisposto dal Servizio Contabilità e risorse umane, che evidenzia l'ammontare del versamento dovuto dall'Ente all'Erario per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 che è pari a € 1.013.177,61;

VISTA la comunicazione di Unioncamere del 13 giugno con la quale è stata resa nota la sentenza della Corte d'appello di Roma in merito al ricorso presentato dalla Camera di commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, accorpata già dal 2015, che, in relazione ai versamenti dovuti per gli anni successivi al 2017-2019, ne pronunciava la "non debenza" da parte della Camera di commercio della Romagna;

PRESO ATTO che a seguito di tale sentenza Unioncamere ha mantenuto il medesimo orientamento dello scorso anno suggerendo alle Camere di commercio, con la citata nota del 13 giugno, di non provvedere al versamento dei risparmi di spesa calcolati secondo le modalità indicate dalla Legge di Bilancio 2020, ma di accantonarne l'intero importo a "Fondo

rischi e spese future”, aggiungendo che un eventuale versamento da parte degli enti camerali potrebbe configurare, ai fini del ricorso giurisdizionale in essere, atto di acquiescenza;

VISTA la recente nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (prot. n. 83658 del 2 ottobre 2024), con la quale, nel richiamare uno scambio di pareri intercorso tra maggio e settembre 2024 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Unioncamere, lo stesso MIMIT e l'Avvocatura Generale dello Stato, si conferma che “l'accantonamento delle somme dovute in un apposito fondo, senza procedere al versamento (...) non risulta compatibile con la disciplina attualmente vigente” e che “la sentenza della Camera della Romagna produce effetti unicamente inter partes, e gli altri Enti del sistema camerale non risultano avere ottenuto pronunce cautelari o di merito che autorizzino a non effettuare il versamento per gli anni dal 2020 e successivi”, e si ribadisce l'obbligo per il sistema camerale di ottemperare al versamento di quanto dovuto per il 2024: “Ne consegue (...) che l'opzione di «non procedere al dovuto versamento delle somme per il 2024 al Bilancio dello Stato, previo accantonamento delle medesime nei rispettivi bilanci, anche in attesa delle ulteriori decisioni giudiziarie in corso» risulta allo stato destituita di legittimità e non assentibile, salvi gli esiti dei giudizi in corso. Si invitano pertanto gli Enti camerali in indirizzo a voler garantire la piena ottemperanza delle ridette disposizioni di cui all'articolo 1, comma 590 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, avendo cura di procedere al puntuale versamento delle somme per l'effetto dovute, e con l'invito a voler dare puntuale riscontro a questa Direzione generale in merito alle somme corrisposte”;

CONSIDERATO che a seguito della richiamata nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche Unioncamere ha chiesto al sistema camerale di provvedere al versamento di quanto dovuto per il 2024, con le seguenti opportune motivazioni, che tengono conto della pendenza del ricorso collettivo in corso: “Tale versamento deve intendersi effettuato in forza del principio del solve et repete, per cui, pur eseguito in pendenza di contenzioso giudiziario, non può essere inteso come volto a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto non integra in alcun modo acquiescenza alla pretesa avanzata nell'ambito del giudizio R.G. n. 53276/2023 instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II civile, risultando effettuato solamente in ossequio allo spirito di leale collaborazione desumibile dall'articolo 97 della Costituzione”;

RITENUTO di voler condividere tale nuovo orientamento proposto da Unioncamere;

RICORDATO che nel bilancio di previsione 2024 l'importo destinato al versamento dei risparmi di spesa, calcolati secondo le modalità e i criteri definiti dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), è stanziato nel conto 343008 - “Accantonamento Fondo spending review” del mastro degli “Ammortamenti e Accantonamenti” nell'ambito degli Oneri Correnti e che al fine dell'esecuzione del pagamento di quanto dovuto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 è necessario in primo luogo provvedere ad alimentare il Fondo spending review dell'importo accantonato per l'esercizio in corso e in secondo luogo riversare all'Erario l'intero importo del Fondo spending review, quantificato per come già specificato in precedenza;

VISTO lo Statuto vigente ed in particolare gli artt. 20 sulle competenze e funzioni della Giunta;

All'unanimità di voti palesi espressi dai presenti per alzata di mano;

DELIBERA

1. di disporre il versamento degli importi derivanti dalle normative di limitazione della spesa pubblica di cui alla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) per l'anno 2022,

limitatamente all'importo non versato dalla cessata Camera di Crotone, oltre che per gli anni 2023 e 2024, per complessivi € 1.013.177,61, dando atto che tale versamento deve intendersi effettuato in forza del principio del solve et repete, per cui, pur eseguito in pendenza di contenzioso giudiziario, non può essere inteso come volto a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto non integra in alcun modo acquiescenza alla pretesa avanzata nell'ambito del giudizio R.G. n. 53276/2023 instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, sez. Il civile, risultando effettuato solamente in ossequio allo spirito di leale collaborazione desumibile dall'articolo 97 della Costituzione;

2. di dare mandato al Segretario Generale f.f. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 1.013.177,61, tenendo presente che nel bilancio di previsione 2024 l'importo destinato al versamento dei risparmi di spesa, calcolati secondo le modalità e i criteri definiti dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), è stanziato nel conto 343008 - "Accantonamento Fondo spending review" del mastro degli "Ammortamenti e Accantonamenti" nell'ambito degli Oneri Correnti e che al fine dell'esecuzione del pagamento di quanto dovuto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 è necessario in primo luogo provvedere ad alimentare il Fondo spending review dell'importo accantonato per l'esercizio in corso e in secondo luogo riversare all'Erario l'intero importo del Fondo spending review, quantificato per come già specificato in precedenza;
3. di dare mandato al Segretario Generale f.f. di riscontrare la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunicando l'avvenuto pagamento delle somme derivanti dalle normative di limitazione della spesa pubblica di cui alla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n. 69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ciro Di Leva)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)